

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DELLA EX
LINEA I.2.2.A DEL PAR FSC ABRUZZO 2007/13
(*BANDO CREDITO E' CRESCITA*)**

- 1. Riferimenti normativi e premesse³**
- 2. Oggetto della Convenzione, finalità e risorse⁴**
- 3. Ambito di applicazione, obiettivi strategici ed effetto leva⁵**
- 4. Destinatari Finali e requisiti di ammissibilità⁵**
- 5. Operazioni ammissibili⁷**
- 6. Durata⁸**
- 7. Modalità di utilizzo delle risorse⁹**
- 8. Attività ed obblighi del Confidi⁹**
- 9. Obiettivi Intermedi e Finali¹²**
- 10. Disposizioni per la rendicontazione¹²**
- 11. Controlli e Audit¹⁴**
- 12. Inadempimento del Confidi¹⁴**
- 13. Revoche e risoluzione della Convenzione¹⁴**
- 14. Penali¹⁵**
- 15. Riferimenti per l'invio delle comunicazioni¹⁵**
- 16. Foro competente¹⁶**
- 17. Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni¹⁶**
- 18. Rinvio¹⁶**

CONVENZIONE

Tra

Regione Abruzzo (Codice Fiscale 80003170661) – Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, con sede in Pescara, in via Passolanciano, 75 – 65124 rappresentato dal direttore pro tempore **Avv. Germano De Sanctis**, nato a [REDACTED]

E

Il Confidi **COFIDI CHIETI Soc. Coop. a R.L.**, (Codice Fiscale n. 01426540694, partita IVA n. 01426540694), con sede legale in Chieti, alla via Antonio Santerelli, n. 205, CAP 66100, rappresentato da **Rocco Primavera**, nato a [REDACTED] nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La presente Convenzione è adottata in applicazione delle *“Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)”* - Allegato A, in parte integrante e sostanziale, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 08/06/2020

1. Riferimenti normativi e premesse

1. Richiamati i seguenti atti:
 - a) la D.G.R. n. 458 del 04/07/2011 poi rettificata dalla DGR n. 556 dell'08/8/2011, con la quale, preso atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario di riferimento, è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS per il periodo di programmazione 2007/2013;
 - b) la Delibera CIPE n. 79 del 30/09/2011, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 25/2/2012, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha preso atto del Programma Attuativo Regionale della Regione Abruzzo;
 - c) la D.G.R. n. 659 del 16/09/2013, così come modificata dalla D.G.R. n. 652 del 14/10/2014, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico "*Credito E' Crescita*" che ha destinato le risorse previste nella Linea di Azione I.2.2.a) del PAR-FAS Abruzzo 2007/2013 alla concessione di contributi alle MPMI abruzzesi socie, o che intendano associarsi ai Confidi, con vincolo di destinazione ad aumento gratuito di capitale sociale dei Confidi medesimi, al fine di agevolare l'accesso al credito delle stesse MPMI socie;
 - d) la D.G.R. n. 708 del 04/11/2014, con la quale è stato, tra l'altro, approvato lo schema di Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Regione Abruzzo ed i Confidi;
 - e) la D.G.R. n. 781 del 19/09/2015, con la quale è stato, tra l'altro, approvato il primo Atto Aggiuntivo allo schema di Convenzione;
 - f) la D.G.R. n. 396 del 21/06/2016 con la quale è stato, tra l'altro, approvato il secondo Atto Aggiuntivo allo schema di Convenzione;
 - g) la Decisione C(2010) 4505 del 06/07/2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il "*Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese*", notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);
 - h) il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
 - i) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
 - j) il Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 gennaio 2017 "*Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi*";
 - k) la Nota della Commissione Europea – DG Concorrenza – Aiuti di Stato, prot. n. COMP/H2/MB/as/2016/069775 del 14 luglio 2016 con riferimento al decreto interministeriale da adottare ai sensi dell'art. 1 comma 54 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha, tra l'altro, stabilito che "*il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle garanzie ricevute, deve limitarsi a coprire solamente gli eventuali costi amministrativi di istruttoria (due diligence, ecc.) sostenuti dai Confidi stessi*"; ha previsto che al termine del periodo di operatività le risorse devono essere restituite; ha escluso ogni possibile riutilizzo da parte dei Confidi delle risorse del fondo rischi per attività e a condizioni diverse da quelle per le quali le risorse sono state originariamente assegnate;
 - l) Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*";
 - m) Approvazione della Commissione Europea degli schemi di prestiti garantiti sotto il Fondo di garanzia per le PMI del 13/04/2020 C(2020) 2370 final

2. Premesso che:
 - a) Con la DGR n. 396 del 21/06/2016 la Giunta Regionale ha, tra l'altro stabilito, che: *“le modalità di utilizzazione della parte di fondo di garanzia rimborsato dalle MPMI, al netto delle eventuali sofferenze, a conclusione delle operazioni finanziarie di cui le stesse abbiano beneficiato e che non sia stato nuovamente impiegato entro il 30/06/2017 a garanzia di ulteriori operazioni, sarà deciso con apposito atto da parte della Giunta Regionale, nel rispetto della normativa vigente”*;
 - b) Gli atti normativi richiamati, le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
 - i. Allegato A: *“Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)”* approvato con la DGR n. 297 del 08/06/2020;
 - ii. Allegato D: quadro sinottico della situazione al 30/09/2018 che fornisce una rappresentazione dinamica soggetta a continua evoluzione per quanto concerne l'ammontare delle risorse che possono essere nuovamente utilizzate per ulteriori operazioni di garanzia, approvato con la DGR n. 297 del 08/06/2020;
 - iii. Modelli I e II e il Format di rendicontazione.
3. Le Parti, con la presente Convenzione, intendono definire e disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti alla gestione dello Strumento Finanziario, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
4. Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue.

2. Oggetto della Convenzione, finalità e risorse

1. La presente Convenzione regola e disciplina i rapporti tra la Regione Abruzzo ed il Confidi **COFIDI CHIETI Soc. Coop. a R.L.**, nonché le modalità di utilizzo, di gestione e rendicontazione dei fondi a valere sulle risorse dell'ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13 (Bando Credito è Crescita).
2. Il Confidi istituisce un apposito Fondo Rischi specifico denominato *“Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13”* con le risorse ad esso riconosciute secondo quanto riportato nella tabella riepilogativa allegata alla DGR n. 297 del 08/06/2020 come allegato D.
3. La Regione Abruzzo non procede ad una nuova assegnazione di risorse, ma ad una riattribuzione di risorse già assegnate in precedenza, e quindi già nella disponibilità dei Confidi, ed attualmente libere da vincoli di garanzia, nonché di quelle che si andranno gradualmente a liberarsi nei successivi anni, al fine di consentirne un'ulteriore operatività ed evitare, in tal modo, fenomeni indiretti di capitalizzazione dei Confidi.
4. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR n. 297 del 08/06/2020 ed all'art. 2 delle citate Disposizioni Operative, le risorse possono essere utilizzate *esclusivamente per la concessione di nuove garanzie* a favore delle MPMI e dei liberi professionisti - equiparati alle MPMI - operanti sul territorio regionale, a fine di accrescerne la capacità di accesso al credito bancario.
5. Gli aiuti vengono concessi, da parte del Confidi **COFIDI CHIETI Soc. Coop. a R.L.**, sotto forma di garanzia, a favore delle MPMI operanti sul territorio regionale e dei liberi professionisti in quanto equiparati alle MPMI, in regime *“de minimis”* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, anche al fine di consentire di fare fronte alla grave crisi di liquidità causata dalla pandemia COVID-19.
6. All'atto della sottoscrizione, la presente Convenzione deve intendersi inizialmente

circostritta e vincolante con riferimento alle risorse finanziarie pari ad **€ 0,00**, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla DGR n. 297 del 08/06/2020 come Allegato D, e successivamente alle risorse il cui impiego sarà autorizzato secondo quanto disposto al comma successivo;

7. La Regione Abruzzo, con cadenza semestrale (e fino al 30/06/2024) provvede, con apposito provvedimento dirigenziale della struttura competente per materia, ad autorizzare il Confidi **COFIDI CHIETI Soc. Coop. a R.L.** all'impiego sia delle risorse che medio tempore si sono eventualmente liberate dai vincoli di garanzia preesistenti, sia degli importi che eventualmente derivano da recuperi coattivi conclusi, che dovranno essere impiegate nel rispetto delle medesime condizioni, vincoli, obiettivi ed obblighi stabiliti nella presente Convenzione.
8. La presente Convenzione è valida dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2028 e potrà essere aggiornata sulla base di specifiche esigenze di carattere operativo purché coerenti con il PAR FSC, con le direttive regionali, le eventuali variazioni di normative comunitarie, nazionali, regionali.

3. Ambito di applicazione, obiettivi strategici ed effetto leva

1. Il campo di applicazione della presente Convenzione è la gestione unitaria, flessibile e professionale delle risorse dell'ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13 (Bando Credito è Crescita) con l'obiettivo di predisporre uno strumento operativo per accrescere la capacità di accesso al sistema creditizio da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e dei liberi professionisti.
2. Il Confidi s'impegna ad esercitare e garantire fino al termine di tutte le operazioni poste in essere l'attività necessaria alla gestione delle risorse, nel rispetto delle finalità definite nelle citate Disposizioni Operative ed all'art. 2 della presente Convenzione ed in particolare a:
 - a) garantire il rispetto da parte dei Destinatari Finali e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, dell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato (compresi gli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli Aiuti), appalti pubblici, intermediari e mercati finanziari, nel rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità;
 - b) assicurare la gestione e il controllo sulle operazioni poste in essere a valere sulle risorse del citato Fondo Rischi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, garantendo la corretta trasmissione alla Regione Abruzzo dei dati e dei flussi finanziari e delle disposizioni riguardanti la movimentazione, contabilizzazione e liquidazione;
 - c) garantire un sistema di monitoraggio per la gestione finanziaria, le verifiche e i controlli disposti dalla Regione Abruzzo.
3. Per la gestione del suddetto Fondo Rischi il Confidi assicura un valore dell'effetto leva almeno pari a 5 delle risorse disponibili sul nuovo c/c dedicato denominato "*Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13*", rispetto all'ammontare delle nuove operazioni di garanzia concesse.

4. Destinatari Finali e requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere alle garanzie rilasciate a valere sul citato Fondo Rischi le MPMI ed i liberi professionisti che, al momento del rilascio della garanzia, risultano cumulativamente in

possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Abruzzo;
- b) nell'ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante, al momento del rilascio della garanzia l'impresa deve avere la sede legale oppure almeno una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all'interno della quale viene svolta l'attività di impresa oggetto del finanziamento;
- c) essere attivi e iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
- d) essere classificate ai sensi dall'articolo 2 dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - Micro impresa: "un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro";
 - Piccola impresa: "un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro";
 - Media impresa: "un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento;
- f) essere economicamente e finanziariamente sane, ovvero sia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito;
- g) essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale e degli interessi;
- h) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Abruzzo agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
- i) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
- k) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
- l) aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- m) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;

- n) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
2. Al momento della presentazione della domanda di agevolazione, l'attività della MPMI non deve rientrare, ai sensi della *"Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 settembre 2014"* n. 2014/660/UE, in una delle seguenti tipologie:
- a) un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente destinatario finale, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
 - b) produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
 - c) finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
 - d) case da gioco e imprese equivalenti;
 - e) gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
 - f) pornografia e prostituzione;
 - g) energia nucleare;
 - h) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
3. Gli aiuti in forma di garanzia, ai sensi di quanto previsto dal Reg. (UE) 651/2014, possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 1379/2013;
 - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari e immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazioni.
4. L'impresa che operi sia nei settori ammissibili che nei settori esclusi di cui sopra, può beneficiare delle agevolazioni previste, purché sia garantito con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi sopra indicati non beneficino degli aiuti.

5. Operazioni ammissibili

1. Le risorse del suddetto Fondo Rischi sono finalizzate a favorire le imprese con patrimonio debole che abbiano concrete prospettive di sviluppo ed intendano fare investimenti a breve

e medio termine. Le MPMI ed i liberi professionisti operanti sul territorio regionale vengono sostenuti nell'attuazione di piani di impresa, finalizzati, alternativamente o congiuntamente, allo "Sviluppo aziendale" e/o al "Capitale circolante".

2. In particolare, l'intervento di garanzia può essere richiesto su nuovi finanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuovi progetti diretti:
 - a) alla realizzazione di investimenti produttivi per la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti;
 - b) ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - c) all'innovazione di prodotto, processo e organizzativa (inclusa la formazione di figure professionali ovvero realizzazione di investimenti *nella green economy*);
 - d) al sostegno allo start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita;
 - e) per finanziamenti relativi al reintegro del capitale circolante e per l'attività ordinaria d'impresa;
 - f) al riequilibrio finanziario dell'impresa, ovvero l'attivazione di finanziamenti a breve e medio termine finalizzati ad eliminare passività aziendali e/o ristrutturazione delle esposizioni bancarie, purché inseriti nell'ambito di un più complessivo progetto di sviluppo dell'impresa. Le operazioni di consolidamento o di rinegoziazione di linee di credito sono consentite a condizione che il nuovo finanziamento bancario concesso preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di consolidamento o di rinegoziazione;
 - g) alla capitalizzazione dell'impresa, ovvero finanziamenti attivati, per il perseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e d) che precedono, dai soci di MPMI che abbiano assunto le deliberazioni previste dal codice civile e finalizzati a sostenere processi di capitalizzazione aziendale mediante:
 - i. aumento del capitale sociale della società;
 - ii. sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale;
 - h) ad affrontare la crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia COVID-19;
3. La scadenza dei finanziamenti a breve e medio termine, oggetto di garanzia, non potrà essere successiva alla data del 31/12/2028.

6. Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino alla restituzione dei fondi e comunque entro e non oltre il 31/12/2028.
2. Il Fondo Rischi succitato deve essere utilizzato dal Confidi entro il termine del 31/12/2024 e deve essere restituito, al netto delle eventuali perdite subite ed incrementato degli interessi maturati, al termine delle garanzie, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2028.
3. La presente Convenzione viene risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte del Confidi.

7. Modalità di utilizzo delle risorse

1. Le somme a valere sulle risorse dell'ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13 (Bando Credito è Crescita), devono essere utilizzate per la concessione di nuove operazioni di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese e di liberi professionisti operanti sul territorio regionale, sulla base delle seguenti condizioni:
 - a) devono essere concesse direttamente ai destinatari finali di cui al precedente articolo 4;
 - b) devono riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;
 - c) devono essere concesse nella misura massima del 90% del finanziamento bancario, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020;
 - d) le garanzie possono essere concesse fino al 31/12/2024;
 - e) la scadenza e la durata dei finanziamenti oggetto di garanzia a breve e medio termine non può essere successiva alla data del 31/12/2028;
 - f) il Confidi può percepire dall'impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell'importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente sostenute e comunque non superiore a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera m) del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3% ed in particolare non è possibile prevedere alcun costo *una tantum*;
 - g) al Confidi è consentito, entro i termini previsti dalla precedente lettera d), prestare nuove garanzie per la conclusione di operazioni di finanziamento che eccedono il limite temporale del 31/12/2028, a condizione che nel provvedimento di concessione della garanzia sia espressamente indicato, a pena di nullità dell'atto, che, in caso di insolvenza dell'impresa, per i ratei dovuti e non saldati, eccedenti il limite temporale del 31/12/2028, il Confidi stesso risponde esclusivamente con i propri fondi rischi ordinari.
2. Non sono previsti aiuti di Stato per il Confidi che impiega le risorse del Fondo Rischi denominato "*Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13*" esclusivamente per la concessione di nuove garanzie.

8. Attività ed obblighi del Confidi

1. Il Confidi firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto degli obblighi e delle procedure previste nel presente atto e di quanto indicato nell'articolo 9 (Obblighi dei Confidi) dell'Allegato A "*Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)*" approvato con la DGR n. 297 del 08/06/2020.
2. Il Confidi deve operare utilizzando apposite piste di controllo, volte a garantire che le risorse del citato Fondo Rischi siano utilizzate nel rispetto di quanto stabilito nelle succitate Disposizioni Operative e degli obiettivi e finalità della presente Convenzione.
3. Il Confidi deve attuare il servizio secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà, applicando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

4. Il Confidi deve svolgere attività di informazione, comunicazione e pubblicità, assicurando la visibilità del Prodotto Finanziario.
5. Il Confidi deve assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con le MPMI ed i liberi professionisti destinatari degli interventi in garanzia.
6. Le risorse da utilizzare ai sensi della presente Convenzione devono essere depositate presso uno o più c/c dedicato/i denominato/i "*Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13*".
7. Il Confidi è tenuto a prevedere, nelle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito/Soggetti Finanziatori, che questi ultimi avviino le procedure di recupero del credito in caso di inadempimento del debitore; entro 30 giorni dalla notifica al Confidi di avvio di tale procedura, quest'ultimo si obbliga a comunicarlo alla Regione Abruzzo.
8. Il Confidi deve fornire annualmente alla Regione Abruzzo la copia autentica ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del DPR 445/2000 dell'ultimo bilancio approvato, entro 90 giorni dalla sua approvazione
9. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi, al Confidi viene applicata una penale come meglio specificato nel successivo art. 14.
10. Il Confidi ha inoltre l'obbligo di:
 - a) impiegare le risorse di cui alla presente Convenzione per costituire uno specifico Fondo Rischi denominato "*Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13*" ai fini della concessione di nuove garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti che ne facciano richiesta;
 - b) effettuare l'istruttoria delle domande pervenute dalle MPMI e dai liberi professionisti per la concessione delle nuove garanzie ottemperando a quanto maggiormente dettagliato nella presente Convenzione;
 - c) verificare, al momento del rilascio della garanzia a favore della MPMI, anche per il tramite di apposite dichiarazioni rese da parte delle imprese ai sensi del DPR. 445/2000, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, ed in particolare acquisire la documentazione attestante l'effettiva apertura di una sede legale e/o operative sul territorio della Regione Abruzzo;
 - d) percepire dai destinatari finali degli interventi una remunerazione, nella misura massima del 3% dell'importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente sostenute e comunque non superiore a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera m) del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020. A carico delle imprese destinatari finali non dovrà richiedere ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3% ed in particolare non è possibile prevedere alcun costo una tantum;
 - e) informare le MPMI ed i liberi professionisti, beneficiari delle garanzie, delle disposizioni della presente Convenzione, con particolare riguardo agli articoli 5, 7 e 8;
 - f) calcolare l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) della garanzia concessa, utilizzando il metodo nazionale autorizzato con Decisione n. 4505 del 06/07/2010 (N 182/2010) della Commissione europea conformemente a quanto previsto all'art 4 comma 6 lettera d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in esso previste;

- g) provvedere all'inserimento dei dati relativi alle MPMI all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui all'art 52 della legge 234/2012, garantendo il rispetto nell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici, gestione concorrente di risorse del bilancio europeo, intermediari e mercati finanziari e il rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità;
- h) verificare che i finanziamenti richiesti dalle MPMI, siano effettivamente realizzati nel rispetto degli scopi dichiarati, entro un arco temporale di 12 mesi, anche attraverso l'acquisizione di una dichiarazione rilasciata dall'impresa che attesti l'effettiva realizzazione del progetto nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato A "*Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)*" approvato con la DGR n. 297 del 08/06/2020;
- i) verificare almeno il 10% delle dichiarazioni acquisite, di cui alla precedente lettera c) e di relazionare semestralmente a riguardo alla Regione Abruzzo;
- j) assicurare e garantire, per tutta la durata del programma, la corretta trasmissione dei dati e flussi finanziari nei tempi e con le modalità previste nel successivo art. 10;
- k) provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione dello Strumento Finanziario (e relativi investimenti per i Destinatari Finali) siano disponibili e conservati, nel rispetto in particolare degli artt. 40 e 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 480/2014;
- l) garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, fermo restando le norme contabili nazionali e conformemente all'art. 125, comma 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;
- m) concedere, entro il termine del 31/12/2024, nuove garanzie alle MPMI, nel rispetto di quanto già previsto nei precedenti articoli 5, 6 e 7;
- n) *abrogato*
- o) operare tenuto conto che la scadenza dei finanziamenti a breve e medio termine, oggetto di garanzia, non potrà essere successiva alla data del 31/12/2028;
- p) utilizzare il Fondo Rischi suddetto entro il termine del 31/12/2024 e restituirlo, al netto delle eventuali escussioni subite ed incrementato degli interessi maturati, al termine delle garanzie e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2028.
- q) assicurare un valore dell'"effetto leva" almeno pari a 5 delle risorse disponibili, come meglio specificato nel precedente articolo 3, comma 3;
- r) fornire le informazioni e ogni tipo di documentazione, senza esclusione alcuna, che la Regione Abruzzo dovessero richiedere durante tutto l'arco di gestione dei fondi, ed in qualsiasi momento gli stessi lo ritengano necessario;
- s) fornire alla Regione Abruzzo la documentazione prevista, nei modi e nei termini indicati nel successivo art. 10.

9. Obiettivi Intermedi e Finali

1. Il Confidi, inoltre, deve raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) alla data del 10/01/2022 deve attestare un ammontare di nuove garanzie concesse (a fronte di finanziamenti bancari erogati) alla data del 31/12/2021 (I step) in misura pari ad almeno 5 volte l'importo delle risorse di cui alla presente Convenzione, ed aver effettuato almeno 10 operazioni di garanzia. Nel caso in cui tale obiettivo non venga raggiunto il Confidi è tenuto a restituire alla Regione Abruzzo, le risorse non impegnate sulla base della seguente formula:

$$R_i = A_i - G_i/5$$

dove:

R_i = Restituzione da parte del Confidi i-esimo;

A_i = Somme complessivamente riconosciute al Confidi i-esimo alla data del 31/12/2021;

G_i = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso riconosciute, al netto delle eventuali escussioni.

La Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito;

- b) alla data del 10/01/2025 il Confidi, con la rendicontazione finale, deve attestare un ammontare di nuove garanzie concesse (a fronte di finanziamenti bancari erogati) alla data del 31/12/2024, in misura pari ad almeno 5 volte l'importo delle risorse di cui alla presente Convenzione. Tale importo è calcolato al netto della quota parte del Fondo Rischi già impiegata per la concessione di garanzie al 31/12/2021 (I step) e delle eventuali escussioni subite. Il Confidi deve, inoltre, aver effettuato almeno 10 ulteriori operazioni di garanzia. Nel caso in cui tale obiettivo non venga raggiunto il Confidi è tenuto a restituire alla Regione Abruzzo, le risorse non impegnate sulla base della seguente formula:

$$R_i = A_i - G_i/5$$

dove:

R_i = Restituzione da parte del Confidi i-esimo;

A_i = Somme complessivamente riconosciute al Confidi i-esimo alla data del 31/12/2024;

G_i = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso riconosciute, al netto delle eventuali escussioni.

La Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito.

2. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo, i Confidi possono costituire Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) ovvero stipulare appositi Contratti di Rete. In tal caso è necessario che alla Regione Abruzzo sia inviata la documentazione attestante la costituzione del RTI ovvero la stipula del Contratto.

10. Disposizioni per la rendicontazione

1. Il Confidi deve inviare, con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre, una rendicontazione alla quale va allegata una relazione sull'attuazione dello Strumento Finanziario.

2. La relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) il numero delle richieste di accesso alla garanzia;
 - b) il numero e l'importo delle nuove garanzie concesse, nel semestre di riferimento, ai destinatari finali a valere sul Fondo Rischi, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti;
 - c) l'elenco delle imprese garantite, nel semestre di riferimento, a valere sul Fondo Rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del costo sostenuto dal destinatario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, al destinatario finale, determinato applicando il richiamato "*Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese*";
 - d) il numero e l'importo delle escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul Fondo Rischi, con indicazione dei Destinatari Finali (MPMI o liberi professionisti) a cui le perdite afferiscono;
 - e) l'ammontare del Fondo Rischi impegnato in operazioni di garanzia¹;
 - f) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto leva;
 - g) ammontare delle risorse non ancora impegnate;
 - h) gli esiti delle eventuali procedure di recupero coattivo eseguite e giunte a conclusione; le procedure di recupero coattivo poste in essere e non ancora concluse con l'indicazione delle imprese da esse interessate; le procedure di recupero coattivo non ancora eseguite con l'indicazione della motivazione del mancato esperimento; l'ammontare delle risorse eventualmente recuperate a seguito delle procedure esperite positivamente;
 - i) elenco delle pratiche in sofferenza per cui non ricorrono ancora le condizioni per la revoca e il recupero;
 - j) la quantificazione degli interessi attivi maturati sul/i conto/i corrente/i acceso/i dal Confidi;
 - k) attività realizzate nel semestre di riferimento in ottemperanza alle attività e agli obblighi previsti nel precedente art. 8;
 - l) l'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al successivo articolo 13;
 - m) ogni ulteriore informazione che la Regione Abruzzo ritiene significativa ai fini della valutazione della gestione, dell'andamento del Fondo Rischi, del rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali.
3. La rendicontazione dovrà essere predisposta utilizzando l'apposito format e dovrà contenere tutti i dati indicati nei modelli I e II allegati alla presente Convenzione.
4. Il Confidi deve inoltre presentare unitamente alla relazione di cui al precedente comma 2:
 - a) la copia dei movimenti finanziari dei c/c relativi alla remunerazione percepita da parte dei Destinatari Finali;
 - b) la copia dell'estratto conto del c/c dedicato denominato "*Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13*" e, nelle more dell'invio di tale documento, la lista movimenti relativa al periodo di riferimento;
 - c) la situazione contabile del Fondo Rischi al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
5. La trasmissione della predetta documentazione dovrà avvenire entro 30 giorni dallo scadere di ciascun semestre per tutta la durata di gestione del Fondo Rischi (fino al 31/12/2028), pena l'applicazione di apposita penale come specificata nel successivo art. 14.

¹ Per ammontare del Fondo Rischi impegnato si intende il 20% dell'ammontare delle garanzie concesse (e non svincolate), al netto delle eventuali escussioni subite.

11. Controlli e Audit

1. La Regione Abruzzo può, in qualsiasi momento, richiedere al Confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del Fondo Rischi e può effettuare controlli e ispezioni sia presso il Confidi sia presso le MPMI e liberi professionisti (destinatari finali) al fine di verificare il corretto impiego delle risorse di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle previsioni di cui alla DGR n. 396 del 21/06/2016, alla DGR n. 885 del 22/11/2018 come modificate ed integrate dalle Disposizioni Operative approvate con la DGR n. 297 del 08/06/2020.
2. Con riguardo alle disposizioni in materia di *audit*, il Confidi ha l'obbligo di:
 - a) sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dall'art. 46 Reg. (UE) 1303/2013 e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
 - b) assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione del Fondo Rischi (e relativi investimenti per i destinatari finali);
 - c) attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni della Regione Abruzzo.

12. Inadempimento del Confidi

1. Costituiscono inadempimenti il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente articolo 8 "Attività ed Obblighi del Confidi".
2. In caso di mancato rispetto, da parte del Confidi, delle disposizioni contenute nel documento Allegato A "*Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)*" e nella presente Convenzione ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previste per l'efficacia della garanzia, la Regione Abruzzo, per il tramite del servizio competente per materia procede a richiedere la restituzione dei fondi.
3. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati alla Regione Abruzzo a mezzo di posta elettronica certificata.

13. Revoche e risoluzione della Convenzione

1. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse costituenti lo specifico Fondo Rischi dedicato denominato "*Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13*" è revocata nei seguenti casi:
 - a) cancellazione del Confidi dal Registro delle Imprese;
 - b) rilascio da parte del Confidi, in qualsiasi fase del procedimento, di dichiarazioni false o mendaci, ovvero produzione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) liquidazione, ovvero ammissione o sottoposizione del Confidi a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
 - d) scissione del Confidi;
 - e) mancato rispetto da parte del Confidi degli obblighi indicati dal precedente art. 8, comma 10;
 - f) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva;
 - g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - h) utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi;

- i) nel caso in cui i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dall'Avviso, ovvero la violazione di specifiche norme, anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. I Confidi destinatari del provvedimento di revoca delle risorse di cui alla presente Convenzione restituiscono alla Regione Abruzzo, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, le risorse nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) un importo pari all'ammontare indicato nella colonna Fondi Liberi della tabella allegata alla DGR n. 297 del 08/06/2020 come Allegato D, maggiorato delle eventuali integrazioni medio tempore intervenute, non potendo eccepire di aver utilizzato le risorse per la concessione di garanzie;
 - b) un'ulteriore somma, da corrispondere a titolo di sanzione, pari al 10% delle risorse di cui alla precedente lettera a).
3. Le somme recuperate a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, sono nella disponibilità della Regione Abruzzo che si riserva di decidere, con un proprio atto, le modalità di utilizzo di tali risorse.

14. Penali

1. Qualora si riscontrino violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, la Regione Abruzzo procede, tramite PEC, all'immediata contestazione delle circostanze rilevate. Il Confidi potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla formale contestazione.
2. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) ritardo nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata: penale pari a € 200 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, fino ad un tetto massimo di € 1.000,00 (euro mille/00);
 - b) prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nell'Allegato A "*Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)*" e nella presente Convenzione: penale variabile tra € 300,00 (euro trecento/00) e € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità. In caso di ripetute prestazioni non conformi, l'importo massimo delle penali applicabile semestralmente è di € 6.000,00 (euro duemila/00)"

15. Riferimenti per l'invio delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:

Per il Confidi COFIDI CHIETI Soc. Coop. a R.L.

Nome Cognome referente: **Fernando Ranalli**

Chieti (CH), via Antonio Santarelli n. 205 – CAP 66100 – Tel. 087166927 – cell. 3487731675

mail: cofidichieti@gmail.com PEC: cofidichieti@legalmail.it

Per La Regione Abruzzo: ing. Nicola Commito

Pescara (PE) via Passolanciano n. 75 - CAP 65124 - Tel. 085.7672301 - 2343

16. Foro competente

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di L'Aquila.

17. Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. I dati forniti alla Regione Abruzzo saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della gestione del "Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13" e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla gestione del "Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13" e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Abruzzo per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo, n. 196 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
3. Titolare del trattamento dei dati conferiti è la Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo con sede in via Passolanciano, n. 75 – 65124 Pescara.
4. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo - pec: dph@pec.regione.abruzzo.it.

18. Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'Allegato A "Disposizioni Operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito e Crescita)" e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.
2. Il Confidi, firmatario della presente Convenzione, dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni in essa contenute.
3. La presente Convenzione viene redatta in duplice copia originale e conservata agli atti delle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Abruzzo
Avv. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

Per il Confidi
Rocco Primavera
(firmato digitalmente)